

Delibera nº 2266

Estratto del processo verbale della seduta del **27 dicembre 2019**

oggetto:

DLGS 502/1992, ART 3 BIS: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASU GI).

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo* 1 *della legge* 23 ottobre 1992, n. 421), recanti, in particolare, la disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale degli enti del servizio sanitario;
- l'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che individua il direttore generale tra gli organi delle aziende ospedaliero-universitarie;
- il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), il quale, tra l'altro, disciplina il procedimento di nomina degli organi di vertice degli enti del servizio sanitario;
- l'articolo 3 comma 1, della legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), che individua gli enti che compongono il Servizio sanitario regionale;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres del 20 dicembre 2019 con il quale è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) con decorrenza dall'1 (uno) gennaio 2020;

Atteso che è necessario provvedere alla nomina dell'organo di vertice del predetto Ente;

Rilevato che la legge regionale 27 del 2018 dispone quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), la direzione strategica delle aziende sanitarie universitarie è costituita dal direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 10, l'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale è nominato con deliberazione giuntale;

Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

Preso atto che, in ossequio alla disciplina vigente, il direttore generale dell'ente in parola:

- è scelto tra i professionisti inseriti all'interno della rosa individuata all'esito della procedura di cui all'articolo l'articolo 2 del decreto legislativo 171 del 2016;
- è nominato acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università degli studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 517 del 1999 e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 4 della legge regionale 27 del 2018 e dell'articolo 8 del protocollo d'intesa Regione-Università sottoscritto il 22 aprile 2016;

Dato atto che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 171 del 2016, giusta delibera di Giunta regionale n. 2048 del 29 novembre 2019 è stata approvata la rosa di candidati nell'ambito dei quali deve essere scelto il direttore generale;

Atteso che l'individuazione del direttore generale avviene tenendo in considerazione gli elementi caratterizzanti l'ente al quale viene preposto;

Rilevato che le aziende sanitarie universitarie costituiscono le sedi privilegiate ove si realizza la collaborazione fra il Servizio sanitario e l'Università degli studi;

Evidenziato che tale sinergia si concretizza sia attraverso il concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di pianificazione regionale e nazionale in campo assistenziale, sia tramite la loro partecipazione alla realizzazione dei compiti istituzionali delle università con particolare riferimento alle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza;

Atteso che l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI):

- svolge le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;
- succede nell'intero patrimonio e in tutte le funzioni dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ed in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina;
- opera in una realtà caratterizzata da complessità di relazioni interne ed esterne congiuntamente ad una notevole complessità organizzativa;
- partecipa alla costituzione delle reti assistenziali come disposto dall'articolo 9 della LR 27/2018;

Rilevato che:

- l'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti dalla pianificazione e programmazione regionale;
- la valutazione dell'attività svolta è effettuata in base alla normativa vigente anche ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;

Preso atto che l'incarico di vertice in questione si esprime nello svolgimento di tutti i poteri di gestione dell'ente predetto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 *quater* e 6 del decreto legislativo 502 del 1992 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 171 del 2016;

Rilevato che le caratteristiche dei compiti innanzi indicati evidenziano l'esigenza di affidare la gestione dell'Azienda ad una professionalità manageriale che abbia maturato profonde e consolidate competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo in sistemi complessi e che necessitano una conduzione che assicuri l'integrazione delle reti tra diverse strutture e peculiari finalità istituzionali;

Preso atto dei curricula professionali dei candidati inseriti nella rosa di cui alla delibera n.2419 del 2019, innanzi citata;

Preso atto che il dott. Antonio Poggiana:

- risulta iscritto nell'elenco del Ministero della salute di cui al decreto legislativo 171 del 2016;
- è inserito nella succitata rosa dei candidati idonei approvata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 171 del 2016;
- ha acquisito una profonda conoscenza ed esperienza di sistemi altamente complessi ed ha maturato una rilevante esperienza dirigenziale in particolare presso enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, operando con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie, come emerge dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 171/2016;

Ritenuto, per le ragioni innanzi esposte, di attribuire l'incarico di direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) al dott. Antonio Poggiana;

Atteso che è stata raggiunta l'intesa sul nominativo del dott. Antonio Poggiana quale direttore generale dell'ASU GI, giusta nota del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, prot. n. 156828, del 23 dicembre 2019;

Precisato che:

• ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), l'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità ivi previste;

- con comunicazione di data 24 dicembre 2019 il dott. Antonio Poggiana ha dichiarato che non sussistono condizioni di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico di direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- con riferimento alla non sussistenza delle suddette condizioni ostative, anche in corso di svolgimento dell'incarico, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche;

Valutato che sussistono tutti i presupposti per l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda sanitaria *de quo* al dott. Antonio Poggiana;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare l'incarico di direttore dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) al dott. Antonio Poggiana con decorrenza dal 1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2024, da intendersi quale ultimo giorno di servizio;

Richiamati i seguenti provvedimenti giuntali e, precisamente:

- deliberazione n. 2358 del 14 dicembre 2018, con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;
- deliberazione n. 683 del 29 aprile 2019, avente ad oggetto il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari degli enti del servizio sanitario regionale con decorrenza dall'avvio completo del nuovo assetto istituzionale previsto dalla legge regionale 27 del 2018;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- 1. il dott. Antonio Poggiana è nominato direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- 2. l'incarico di cui al punto 1) è conferito dall'1 (uno) gennaio 2020 al 31 (trentuno) dicembre 2024 da intendersi quale ultimo giorno di servizio;
- 3. l'incarico conferito sarà regolato da un contratto di diritto privato redatto sulla base dello schema tipo approvato con deliberazione giuntale n. 2358 del 14 dicembre 2018;
- 4. il trattamento economico del direttore generale sarà pari a quello stabilito ai sensi della deliberazione giuntale n. 683 del 29 aprile 2019;
- 5. il direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di pianificazione e programmazione regionale;
- 6. la valutazione dell'attività svolta è effettuata in base alla normativa vigente anche ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;
- 7. con riferimento alle dichiarazioni rese dal dott. Antonio Poggiana in relazione alla non sussistenza di condizioni ostative, anche in corso di svolgimento dell'incarico, l'amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE